

Fu vera “*révolution juridique*”? La *question prioritaire de constitutionnalité* a dieci anni dalla sua introduzione

MARUSCA BURLA*

Sommario: 1. Premessa. Alle origini della *question prioritaire de constitutionnalité*, fra tradizione e (tentativi di) innovazione. – 2. Presupposti e caratteristiche della questione di costituzionalità. – 3. Tipologia ed efficacia delle pronunce del Conseil constitutionnel con riferimento alla QPC. – 4. La QPC a dieci anni dalla sua introduzione: per un’analisi del suo rendimento.

Data della pubblicazione sul sito: 1 agosto 2021

Suggerimento di citazione

M. BURLA, *Fu vera “révolution juridique”? La question prioritaire de constitutionnalité a dieci anni dalla sua introduzione*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 3, 2021. Disponibile in: www.forumcostituzionale.it.

* Dottoressa in Giurisprudenza nell’Università degli studi della Tuscia, Viterbo.

1. Premessa. Alle origini della *question prioritaire de constitutionnalité*, fra tradizione e (tentativi di) innovazione

Nell'ordinamento francese, il sindacato incidentale di costituzionalità delle leggi è, come noto, un meccanismo di recente introduzione: malgrado gli svariati tentativi di consentire e regolare detto giudizio, è solo con la riforma costituzionale del 2008 e con la legge organica del 10 dicembre 2009, n. 2009-1523 che il legislatore d'Oltralpe ha ammesso il controllo di legittimità delle leggi successivo all'entrata in vigore delle stesse. A seguito di tali interventi normativi, è stato, invero, riconosciuto a chiunque sia parte in un giudizio il diritto di sollevare la cd. *question prioritaire de constitutionnalité*, di attivare, cioè, il controllo di costituzionalità su di una disposizione legislativa reputata lesiva dei diritti e le libertà garantite dalla Costituzione francese. Il controllo di costituzionalità in via d'eccezione è stato, del resto, tradizionalmente osteggiato perché ritenuto distonico rispetto alla centralità della legge, espressione della volontà generale, e per ciò stesso incontestabile.

Il tradizionale legicentrismo francese affonda le sue radici nel pensiero costituzionale correlato alla stessa Rivoluzione¹: la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789 è, infatti, il punto di avvio della tendenziale insidiabilità della legge. Ai sensi dell'art. 6 della Dichiarazione, la fonte primaria, «espressione della volontà generale», è l'approdo di un procedimento al quale «tutti i cittadini hanno diritto di concorrere, personalmente o mediante i loro rappresentanti»; sicché, mettere in discussione la legittimità della legge vuol dire, in ultima istanza, ammettere che la volontà del Parlamento non sia realmente *sovrana*. In questa prospettiva, sindacare la legge vuol dire, in una parola,

¹ In questo filone si va, ad esempio, a collocare il pensiero di Raymond Carré de Malberg, il quale, nella sua opera *Contribution à la théorie générale de l'État*, spiega come nel diritto pubblico francese sia stata sempre osteggiata l'esistenza di uno strumento che si potesse opporre agli atti legislativi: egli affermava che in Francia «il sistema costituzionale affida al Parlamento sia il potere legislativo, sia il potere costituente, facendone l'organo supremo dello Stato»; il che rendeva «impossibile affiancare alle Camere un'autorità chiamata a giudicare gli atti» (R. CARRÉ DE MALBERG, *Contribution à la théorie générale de l'État*, I, Paris, 1920). Pensiero questo condiviso, in tempi più recenti, da Louis Favoreu. Questi sottolinea che l'esclusione del controllo di costituzionalità, affermatosi nel periodo rivoluzionario, sia fondata sulla concezione dell'infallibilità della volontà generale di cui la legge è espressione, nonché sulla diffidenza nei confronti dei giudici: infatti, Favoreu sostiene che «immaginare una forma di censura da parte dei giudici si tradurrebbe nella previsione di un ostacolo all'operato dell'organo detentore della sovranità, da un lato, e dall'altro, la qualità originaria e incondizionata delle attribuzioni del Parlamento lo svincola dal controllo dei giudici in quanto questo consiste proprio nel far prevalere regole predeterminate» (L. FAVOREU, *Du déni de justice en droit public français*, Paris, 1964, p. 40 ss.).

sminuire, nel panorama istituzionale, il ruolo dei cittadini e dei relativi rappresentanti politici.

Tale conclusione è stata, a lungo, condivisa dalla magistratura. In questo senso si spiega, in particolare, la sentenza *Arrighi*, pronunciata dal *Conseil d'Etat* il 6 novembre 1936, in occasione della quale è stato affermato il noto principio della *loi écran*: il giudice amministrativo ha negato la possibilità di annullare un atto amministrativo incostituzionale ove lo stesso risulti conforme alla legge attributiva e regolativa del relativo potere. La legge funge qui da schermo di validità dell'atto amministrativo adottato in violazione di norme costituzionali: in caso contrario, la pronuncia di illegittimità del provvedimento avrebbe svalutato la funzione dello stesso principio di legalità dell'azione amministrativa, consentendo «un'indiretta dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge»².

Neppure la cultura giuridica del costituzionalismo democratico del secondo dopoguerra ha portato all'affermazione di un compiuto sistema di giustizia costituzionale: infatti, l'esperienza della Quarta Repubblica, caratterizzata ancora una volta dalla prevalenza del Parlamento nell'organizzazione costituzionale, rese l'allora *Comité constitutionnel*³ un organo dai poteri e dall'importanza effimeri.

Soltanto con l'avvento della Quinta Repubblica, avviata ad opera della Costituzione del 1958, si è potuto assistere ad una inversione di rotta: la nuova Costituzione, da un lato, ha rivisto in profondità la posizione del Parlamento e, dall'altro, ha previsto l'istituzione del *Conseil constitutionnel*, concepito però, inizialmente, come «guardiano del recinto costituzionale in cui De Gaulle [*voleva*] confinare il Parlamento, piuttosto che come organo di garanzia dei diritti»⁴.

Il *Conseil constitutionnel* nasce, dunque, per adempiere ad una funzione strettamente politica⁵, come emerge chiaramente dall'astrattezza del giudizio che è originariamente chiamato a svolgere. Si tratta, inoltre, di un controllo di legittimità precedente all'entrata in vigore della legge, da instaurare soltanto in via principale o d'azione: è questo il risultato della ricerca di un punto di equilibrio tra la volontà

² A. VIDAL-NAQUET, *Les garanties légales des exigences constitutionnelles dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel*, Paris, 2007, p. 539.

³ Il *Comité constitutionnel* non può essere considerato un organo di giustizia costituzionale: doveva limitarsi ad assicurare l'equilibrio tra le dinamiche parlamentari; in particolare, doveva tutelare la seconda camera dallo strapotere dell'Assemblea nazionale, a norma di quanto previsto dagli artt. 91-92-93 della Costituzione del 1946.

⁴ B. GENEVOIS, *La jurisprudence du Conseil constitutionnel. Principes directeurs*, Paris, 1988, p. 55 e ss.

⁵ Si veda, per tutti, E. GROSSO, *La Francia*, in P. CARROZZA, A. DI GIOVINE, G. F. FERRARI, *Diritto costituzionale comparato*, Roma-Bari, 2009, p. 185 ss.

di rinforzare l'esecutivo e l'esigenza di salvaguardare la sovranità della legge, la quale, una volta promulgata, non può più essere contestata⁶.

Nonostante ciò, nel tempo, il *Conseil constitutionnel* ha progressivamente modificato la propria natura, divenendo un vero e proprio garante della costituzionalità delle leggi, non solo per ciò che concerne il rispetto dei procedimenti di adozione delle stesse e, dunque, degli ambiti di competenze di Parlamento e Governo, ma anche per quanto attiene più specificamente alla tutela dei diritti costituzionalmente riconosciuti⁷.

Il percorso, che ha poi condotto alla riforma costituzionale del 2008, è stato, tuttavia, tutt'altro che lineare: prima di giungere alla introduzione della *question prioritaire de constitutionalité*, si sono succeduti negli anni Novanta due diversi tentativi di revisione costituzionale, volti all'introduzione di un controllo di costituzionalità delle leggi *a posteriori*.

Il riferimento è, anzitutto, al cd. progetto Badinter⁸, dal nome dell'allora presidente del *Conseil*, che mirava a modificare la legge organica del 7 novembre 1958, n. 58-1067 sul *Conseil constitutionnel*. Alla stregua di tale progetto, l'eccezione di incostituzionalità poteva essere proposta davanti a qualunque giudice, che, "senza ritardo", doveva poi trasmetterla alla *Cour de cassation* o al *Conseil d'État*, a seconda che si fosse trattato rispettivamente di giudici ordinari o amministrativi.

⁶ Anche le modalità di designazione dei giudici confermano l'intento di evitare che tale nuovo organo possa qualificarsi quale contropotere in grado di limitare la volontà della maggioranza politico-parlamentare. Infatti, i nove giudici componenti il *Conseil*, ai quali si aggiungono i membri di diritto – cioè gli *ex* Presidenti della Repubblica non titolari di mandato parlamentare che desiderino accedervi –, sono eletti per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Presidente del Senato e per un terzo dal Presidente dell'Assemblea nazionale. Tale modalità di nomina ha fatto sì che, almeno fino al 1981 – anno a partire dal quale si è realizzata una effettiva alternanza dei diversi partiti alla guida del Paese – i giudici fossero espressione di soggetti politici appartenenti allo stesso schieramento. È evidente come tale procedura fosse il riflesso della originaria configurazione che il Costituente aveva voluto dare all'organo: proprio in virtù del fatto che doveva trattarsi non di un giudice ma di una istanza di controllo politico sulla separazione dei poteri tra esecutivo e legislativo, esso doveva rispondere alle logiche della politica e non della giurisdizione.

⁷ Sull'evoluzione della giurisprudenza del *Conseil constitutionnel* si veda M. CAVINO, *Conseil constitutionnel*, estratto da *Digesto delle discipline pubblicistiche*, Milano, 2017; M. CAVINO, *La giurisprudenza del Conseil constitutionnel nel biennio 2011-2012* su www.giurcost.org.

⁸ Si tratta del progetto di legge costituzionale del 30 marzo 1990, Doc. n. 1203 e 1024, allegati al processo verbale della seduta del 2 aprile 1990 dell'Assemblea nazionale.

La proposizione della questione di costituzionalità, nel progetto in questione, era subordinata ad alcune condizioni: *in primis*, la disposizione impugnata doveva avere l'attitudine a condizionare l'esito del giudizio o la validità del procedimento, ovvero, ancora, costituire il fondamento della domanda. *In secundis*, la disposizione oggetto di sindacato costituzionale non doveva essere già stata dichiarata conforme alla Costituzione dal *Conseil constitutionnel* nelle motivazioni e nel dispositivo di una sua precedente decisione. Inoltre, si richiedeva che la questione non fosse «manifestatamente infondata», che ponesse un interrogativo circa la compatibilità della legge con le disposizioni costituzionali relative ai diritti fondamentali e, infine, che fosse sollevata nel corso di un giudizio già pendente.

Una volta verificato ciò, secondo il progetto Badinter, il giudice *a quo* doveva trasmettere la questione alla Corte di cassazione o al Consiglio di Stato, sospendendo il giudizio. Tali giudici di ultima istanza, entro tre mesi, dovevano investire della questione il *Conseil constitutionnel*, previa verifica del «carattere serio» della questione. Il *Conseil constitutionnel* doveva, infine, decidere entro tre mesi dal giorno della ricezione della questione.

Alla proposta di legge così delineata seguì la presentazione al Senato di un secondo progetto di legge costituzionale, approvato dal Consiglio dei ministri il 10 marzo 1993: in questa occasione, però, a differenza di quanto accaduto col progetto Badinter, non fu elaborato anche un disegno di legge organica, contenente i dettagli della disciplina. Tuttavia, per ciò che concerne le modalità di accesso al *Conseil constitutionnel* e gli effetti delle sue decisioni, il nuovo disegno di legge riproduceva, in larga parte, le disposizioni del progetto di revisione presentato al Parlamento nel 1990⁹.

Le novità di questo nuovo progetto si appuntano, essenzialmente, sui seguenti aspetti. Anzitutto, il progetto del 1993 prevedeva un differimento di due anni dell'entrata in vigore del nuovo meccanismo di accesso al *Conseil constitutionnel*, al fine di evitare repentini sconvolgimenti dell'assetto istituzionale esistente. In questo medesimo arco temporale il Parlamento doveva intervenire per rendere conforme a Costituzione le disposizioni di leggi che fossero risultate illegittime.

L'altra novità ineriva, più specificamente, all'introduzione di regole relative allo *status* dei componenti del *Conseil constitutionnel*: al fine di attribuire loro una natura più marcatamente giurisdizionale, il progetto di riforma in esame prevedeva l'introduzione di una disposizione che rendesse incompatibile l'ufficio di giudice costituzionale con qualunque altro mandato elettivo. Il testo definitivo, presentato al Parlamento, accolse questa proposta e dispose l'abrogazione dell'art. 56 della

⁹ Per un approfondimento circa le proposte di revisione alla Costituzione del 1958, si rinvia al Rapporto Vedel del 1993, cfr. G. VEDEL, *Propositions pour une révision de la Constitution: rapport au Président de la République* su www.vie-publique.fr.

Costituzione nella parte in cui considerava i Presidenti della Repubblica emeriti quali membri di diritto del *Conseil constitutionnel*.

Per il resto invece, il progetto del 1993 non determinò una integrale riforma della giustizia costituzionale francese, al pari di quanto accadde con il precedente del 1990.

Nonostante tali insuccessi, però, nel corso del 2007 la questione dell'introduzione della via incidentale si ripropose: il Presidente della Repubblica Nicolas Sarkozy, subito dopo la sua elezione, diede seguito ad uno degli impegni assunti durante la campagna elettorale nominando con *Décret* n. 2007-1108 un *Comité de réflexion* – presieduto da Edouard Balladur, già Primo ministro e suo mentore politico – con il compito di redigere una più ampia proposta di modifica della Costituzione. L'incarico del *Comité* fu delineato in una lettera dello stesso Sarkozy e, fra i punti specifici su cui fu chiesta una riflessione, vi era proprio quello dell'introduzione di un giudizio di costituzionalità relativo alle leggi in vigore¹⁰.

Il *Comité Balladur*, dopo aver analizzato la questione, formalizzò le sue proposte in tema di giustizia costituzionale nel capitolo III del rapporto consegnato al Presidente della Repubblica. Quest'ultimo, una volta esaminate le suddette *Propositions* del *Comité*, il 12 novembre 2007 incaricò il Primo ministro di procedere ad una consultazione con tutte le forze politiche sull'opportunità di una riforma della giustizia costituzionale¹¹.

In seguito, il Governo, pur dopo qualche esitazione, presentò un progetto di legge costituzionale contenente disposizioni volte ad introdurre un controllo di legittimità costituzionale successivo, da affiancare a quello preventivo già previsto nella Costituzione del 1958. Non a caso, infatti, la riforma in esame è stata poi ribattezzata come l'intervento legislativo che ha messo «definitivamente fine alla “sovranità” della legge promulgata»¹².

¹⁰ Nella lettera il Presidente francese sottolinea come la Francia sia «*le seul grand pays démocratique dans lequel les citoyens n'ont pas accès à la justice constitutionnelle*», all'interno del quale «*certaines normes internationales aient plus de poids et d'influence sur notre droit que nos principes constitutionnels eux-mêmes*». Inoltre, il Presidente osserva che «c'è un paradosso nel fatto che i cittadini francesi possono contestare le leggi francesi davanti ai giudici europei, ma non possono contestare la loro legittimità costituzionale davanti ai tribunali francesi».

¹¹ Fra i punti fondamentali indicati, vi è quello relativo l'introduzione di “nuovi diritti per i cittadini” e uno di questi, seppur passando per il doppio filtro dell'autorità giudiziaria, è quello di chiamare in causa il *Conseil constitutionnel* affinché verifichi la costituzionalità delle leggi applicabili al giudizio in cui il singolo individuo sia parte. La lettera può essere reperita in *Revue française de droit constitutionnel*, 2008, *hors-série*, p. 255 e ss.

¹² S. CATALANO, *La question prioritaire de constitutionnalité in Francia: analisi di una riforma attesa e dei suoi significati per la giustizia costituzionale italiana*, Napoli, 2016, p. 45.

Quest'ultima, tuttavia, più che un'affermazione rappresenta un interrogativo: come si evidenzierà nel prosieguo, sebbene la *question prioritaire de constitutionnalité* (da qui in avanti QPC) abbia vissuto e stia vivendo un periodo di notevole rilievo, il cammino per l'adozione senza riserve del controllo di costituzionalità successivo non può dirsi ancora concluso.

2. Presupposti e caratteristiche della questione di costituzionalità

Affinché la *question prioritaire de constitutionnalité* possa essere portata davanti al *Conseil constitutionnel* occorre che si verifichino talune condizioni, indicate dall'art. 61-1 co. 1 della Costituzione, nonché dalla legge organica 10 dicembre 2009, n. 2009-1523 di attuazione della richiamata disposizione costituzionale.

L'art. 61-1 prevede, in particolare, che la rimessione della questione di legittimità costituzionale al *Conseil constitutionnel* debba avvenire da parte del Consiglio di Stato o della Corte di Cassazione, a seconda che il giudice chiamato ad applicare la disposizione reputata lesiva dei diritti e delle libertà garantiti dalla Costituzione sia, rispettivamente, quello amministrativo o quello ordinario.

L'assenza di una norma sul termine entro il quale si debba proporre l'eccezione di incostituzionalità induce, inoltre, a ritenere che la stessa possa essere formulata sino al momento nel quale non sia intervenuta una decisione che chiude il giudizio, vale a dire fino a quando il giudice che ha in carico la causa non l'abbia definita.

La legge organica, tuttavia, riconosce espressamente la possibilità di avanzare il dubbio di legittimità costituzionale, per la prima volta, anche in appello o davanti alla Corte di cassazione: dal che si desume, dunque, che tale dubbio di legittimità può essere avanzato in qualunque momento e le censure di costituzionalità non vanno proposte *in limine litis*¹³.

È opportuno segnalare che l'eccezione di costituzionalità può essere rilevata solo dalle parti e non anche d'ufficio dal giudice del processo *a quo*¹⁴, il quale valuterà, poi, la sussistenza dei presupposti previsti dalla Costituzione e dalla legge organica. E ciò si spiega alla luce della stessa tradizionale reticenza dell'ordinamento francese ad ammettere in termini generali la sindacabilità della legge: ebbene, se la legge è espressione della volontà generale, può perdere la propria efficacia solo a seguito «dell'intervento [*dello stesso*] sovrano detentore del

¹³ D. LÉVY, *Devant qui soulever la question prioritaire de constitutionnalité?*, in D. ROUSSEAU (a cura di), *La question prioritaire de constitutionnalité*, Paris, 2012, p. 22 e ss.

¹⁴ Il riferimento è, in particolare, al contenuto dell'art. 23-1 nell'*ordonnance organique* del 1958. È, tuttavia, da precisare che il termine "parti" va inteso in senso ampio, comprensivo dello stesso pubblico ministero.

potere legislativo, ossia [*del*] popolo di cui ciascun singolo *justiciable* rappresenta una “porzione”»¹⁵.

Come emerge dal tenore letterale del citato art. 61-1, il giudice *a quo* rappresenta soltanto il primo filtro di ammissibilità dell’eccezione di costituzionalità. Il secondo è, infatti, costituito dalle magistrature superiori¹⁶.

Si tratta di una soluzione che si giustifica alla luce di due ragioni. Dai lavori preparatori della riforma costituzionale emerge, anzitutto, che il doppio filtro di ammissibilità intende neutralizzare il rischio che il giudice costituzionale sia travolto da una quantità abnorme di richieste di intervento. Inoltre, il Parlamento, per questa via, ha perseguito l’obiettivo di affidare il compito di vagliare i dubbi di costituzionalità delle leggi ad un organo realmente in grado di assicurare uniformità di giudizio (come, appunto, le corti di vertice), evitando, così, che i singoli giudici *a quibus* possano assumere, da soli, la decisione sul rinvio delle questioni, sulla base di ragioni fortemente legate alle peculiarità del caso concreto.

Ulteriori motivazioni sono, poi, alla base della scelta in esame: il doppio filtro tende, altresì, a preservare lo storico prestigio del *Conseil d’État* e della *Cour de cassation*, affidando loro «un potere di controllo sul giudizio in via incidentale, rendendoli padroni del decidere se aprire o meno le porte al Giudice costituzionale»¹⁷.

Resta, però, da compiere una precisazione: il vaglio compiuto dal giudice *a quo* e quello effettuato ad opera delle Corti superiori non sono concettualmente sovrapponibili, nella misura in cui hanno intensità differenti. Il giudice *a quo* – come si dirà tra breve – svolge un controllo, per così dire, a maglie larghe, rigettando solo le questioni assolutamente pretestuose o dilatorie¹⁸; per contro le

¹⁵ A. LIZOP, *Qui peut soulever la question prioritaire de constitutionnalité?*, in D. ROUSSEAU (a cura di), *La question prioritaire de constitutionnalité*, Paris, 2012, cit., p. 13.

¹⁶ È, tuttavia, da precisare che il doppio filtro risulta necessario solo laddove la Corte di Cassazione e il Consiglio di Stato non abbiano affrontato in precedenza la relativa questione. “filtraggio” della questione quando essa sia posta per la prima volta davanti alle Corti supreme (come precisa la legge organica di attuazione dell’art. 61-1 della Costituzione).

¹⁷ C. SEVERINO, *La Question prioritaire de constitutionnalité. Quadro normativo e prassi applicativa del giudizio in via incidentale francese*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2014, p. 483. Inoltre «riecheggiano, ancora una volta, residui e inconfessati timori di un governo dei giudici, ossia la paura che ogni “piccolo giudice” possa, senza alcun controllo, pronunciarsi indirettamente sull’incostituzionalità delle leggi o, almeno, sull’esistenza del relativo dubbio» (N. ZANON, *L’exception d’incostitucionalité in Francia: una riforma difficile*, Torino, 1990, p. 120).

¹⁸ Si tratta di un controllo assimilabile a quello che dovrebbe svolgere il giudice *a quo* nel sistema italiano. Ovviamente il paragone regge solo se si fa riferimento alla nozione

Corti supreme valutano con maggiore attenzione i problemi di legittimità costituzionale, sia pure senza compiere il medesimo giudizio riservato al *Conseil constitutionnel*.

In particolare, il giudice *a quo*, ai sensi dell'art. 23-2 della legge organica, deve stabilire che la «*question n'est pas dépourvue de caractère sérieux*», mediante la verifica circa la sussistenza di due presupposti, vale a dire della pregiudizialità c.d. imperfetta¹⁹ e della serietà della questione. La prima si sostanzia non tanto nella capacità della norma asseritamente illegittima di condizionare le sorti del giudizio principale, quanto piuttosto di trovare applicazione nel giudizio *a quo* medesimo, secondo una logica assimilabile alla *rilevanza* della questione di legittimità costituzionale propria del sistema di giustizia costituzionale italiano. La serietà della questione, invece, sussiste laddove il giudice *a quo* abbia il mero dubbio circa la conformità a Costituzione della norma, non troppo diversamente dalla *non manifesta infondatezza* della questione di legittimità costituzionale richiesta al fine di adire la Corte costituzionale italiana²⁰.

A questi due presupposti si affianca poi un'altra condizione: il giudice deve verificare che la norma contestata non sia già stata «*déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances*». Detto mutamento è da intendersi in senso ampio, comprensivo cioè dei «cambiamenti intervenuti, [*successivamente al*] momento dell'ultima decisione, nelle norme di costituzionalità applicabili o nelle circostanze di diritto o di fatto che influenzano la portata della disposizione legislativa criticata»²¹.

Una volta che la questione soddisfi le tre condizioni sopra descritte, essa viene trasmessa alla Corte di Cassazione o al Consiglio di Stato, i quali dovranno a loro volta verificare la sussistenza dei medesimi presupposti, ma secondo criteri parzialmente differenti.

L'art. 23-4 della legge organica sul *Conseil constitutionnel* impone, infatti, alle magistrature superiori di provvedere alla verifica soltanto delle prime delle prime due condizioni già verificate dal giudice *a quo*. La valutazione circa la sussistenza della terza delle condizioni innanzi citate impone, infatti, un controllo più rigido. Le Corti superiori, *ex art. 23-4*, hanno il compito di accertare non che la questione

originaria del requisito della non manifesta infondatezza (T. DI MANNO, *La QPC, une question incidente de constitutionnalité "à la française"*, Milano, 1997, p. 21).

¹⁹ M. CAVINO, *Lezioni di giustizia costituzionale francese*, Napoli, 2014, p. 61.

²⁰ Diversa è la soglia di serietà richiesta dinanzi alle giurisdizioni superiori, le quali, dovendo assicurare, non che la questione «non sia sprovvista di serietà», ma che abbia un carattere «serio», dovranno esercitare un controllo di costituzionalità *prima facie* più profondo di quello svolto dal giudice *a quo*.

²¹ CC *Décision* n. 2009-595 DC.

sia *ictu oculi* priva del «*caractère sérieux*», ma che sia effettivamente *seria*. È, infatti, da considerarsi seria una questione il cui accoglimento sembra avere *buone probabilità* di riuscita, non solo a prima vista, ma anche a seguito di un'attenta analisi, pur non dovendo essere *certainement* fondata²².

Nella verifica dell'esistenza dell'accennato «*caractère sérieux*» assume un'importanza centrale l'analisi della giurisprudenza del *Conseil constitutionnel*: le magistrature superiori, dovranno, in particolare, verificare se le precedenti decisioni del giudice costituzionale contengano informazioni utili per affrontare il caso in quel momento in esame²³. Inoltre, la *Cour de Cassation* e il *Conseil d'État* devono esperire il controllo di serietà anche alla luce dell'interpretazione conforme a Costituzione della disposizione sospettata di illegittimità; di modo che sussisterà il «*caractère sérieux*» solo laddove non vi sia possibilità di individuare un'interpretazione compatibile con i principi costituzionali.

Tuttavia, alle Corti in questione è consentito rimettere la questione al *Conseil* anche sulla base di un presupposto alternativo a quello della serietà: l'art. 23-5 impone infatti di valutare se «*la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux*». Il criterio alternativo della *nouveauté* – secondo l'interpretazione fornita dal *Conseil constitutionnel* – si sostanzia nella «*facoltà [delle magistrature superiori] di adire il giudice costituzionale anche in presenza di questioni che non siano né nuove in senso stretto, cioè aventi ad oggetto una disposizione mai esaminata in precedenza, né necessariamente serie dal punto di vista della fondatezza, ma che siano nondimeno da esse ritenute interessanti e meritevoli di una pronuncia da parte del Conseil constitutionnel*», ad esempio perché vertenti su una disposizione contestata in maniera diffusa e ripetuta²⁴. La valutazione della novità della questione sottende, dunque, considerazioni ampiamente discrezionali da parte del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione, i quali, in buona sostanza, sono chiamati a decidere su cosa sia opportuno che il *Conseil constitutionnel* si pronunci.

Quest'ultimo, in ogni caso, conosce della legittimità costituzionale delle leggi o degli atti avente forza di legge²⁵ che possano compromettere «*droits et libertés que*

²² M. DISANT, *Droit de la question prioritaire de constitutionnalité*, Paris, 2011, p. 232.

²³ G. DRAGO, *Contentieux constitutionnel français*, Paris, 2011, p. 470.

²⁴ Questa l'interpretazione validata dal *Conseil* nella decisione n. 2009-595 DC, nei *Cahiers du Conseil constitutionnel*, n. 32. In dottrina, si veda F. BARQUE, *La question nouvelle dans la procédure de la question prioritaire de constitutionnalité. Un critère discret aux effets considérable sur le contentieux constitutionnel*, in *Revue française de droit administratif*, 2014, p.354.

²⁵ Non rientrano nella nozione di disposizioni legislative ex art. 61-1 della Costituzione le leggi costituzionali, quelle di autorizzazione alla ratifica di accordi internazionali e le leggi che danno attuazione alle direttive dell'Unione europea. È interessante sottolineare

la Constitution garantit»²⁶. Il che, da un lato, conferma che la QPC sia concepita principalmente alla stregua di un rimedio nelle mani dei *justiciables* per tutelare i propri diritti²⁷, dall'altro, pone l'interrogativo di cosa si intende per diritti e libertà garantiti dalla Costituzione.

In proposito, è da precisare che le norme parametro alla stregua delle quali compiere il giudizio di legittimità non sono solo quelle direttamente incluse nel testo della Costituzione del 1958, ma anche quelle ricomprese nel cosiddetto *bloc de constitutionnalité*, costituito dall'insieme «di principi e di regole di rango costituzionale che si impongono tanto al potere legislativo, quanto al potere esecutivo»²⁸.

3. Tipologia ed efficacia delle pronunce del Conseil constitutionnel con riferimento alla QPC

La legge organica di attuazione dell'art. 61-1 della Costituzione francese prevede, all'art. 23-8, che il *Conseil constitutionnel*, ricevuta la questione di costituzionalità, «*avise immédiatement le Président de la République, le Premier ministre et les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ceux-ci peuvent adresser au Conseil constitutionnel leurs observations sur la question prioritaire de constitutionnalité*»

che in virtù di una giurisprudenza costante, affermatasi nell'ambito del controllo a priori, il Giudice costituzionale francese ha affermato di non essere competente a controllare la legittimità delle leggi costituzionali. Particolarmente chiara è sul punto la *décision* 26 marzo 2003, n. 2003-469 DC in cui si afferma che «*le Conseil constitutionnel ne tient ni l'article 61, (...) ni l'aucune autre disposition de la Constitution le pouvoir de statuer sur une révision constitutionnelle*». La soluzione data in Francia differisce quindi da quella italiana: qui la Corte costituzionale, con la sentenza 1146 del 1988, si è attribuita il compito di verificare se una legge costituzionale o di revisione costituzionale sia stata adottata nel rispetto delle procedure dettate dall'art. 138 della Costituzione e se essa non sia in contrasto con i principi supremi.

²⁶ Si esprime così l'art. 61-1 della Costituzione francese, nonché l'art. 23-1 della legge organica approvata nel 2009.

²⁷ Cfr., P. BON, *La question prioritaire de constitutionnalité après la loi organique du 10 décembre 2009*, in *Revue française de droit administratif*, 2009, p. 1111; G. DRAGO, *Contentieux constitutionnel français*, Paris, 2011, p. 480. L'A. evidenzia, in particolare, che, per il tramite della QPC si intende garantire la superiorità – rispetto alle leggi – dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, e non assicurare la primazia della Costituzione *tout court*.

²⁸ La locuzione «*bloc de constitutionnalité*» si deve a L. FAVOREU, *Le principe de constitutionnalité. Essai de définition d'après la jurisprudence du Conseil constitutionnel*, in *Mélanges Charles Eisenmann*, Paris, 1975, p. 33.

oggetto del giudizio. Il successivo art. 23-10 fissa il termine entro il quale il Giudice costituzionale deve decidere la QPC²⁹.

La Costituzione e la legge organica, però, non disciplinano né indicano espressamente le tipologie di decisioni con le quali si conclude il giudizio di costituzionalità, limitandosi a precisare che vi sono pronunce con cui viene dichiarata la conformità o meno a Costituzione delle norme impugnate.

Le *décisions de conformité* sono quelle che dichiarano, nel dispositivo, la legge esaminata «conforme à la Constitution», consentendone così la perdurante vigenza.

Le decisioni di *non conformité*, invece, si sostanziano nella declaratoria di illegittimità costituzionale – totale o parziale – di una legge già in vigore, rimuovendola dall'ordinamento giuridico. In sede di sindacato *ex post*, l'effetto di tali decisioni – come si vedrà più avanti – può variare, ben potendo il Giudice costituzionale modulare nel tempo gli effetti delle proprie sentenze.

Tuttavia, accanto a queste, il *Conseil constitutionnel*, a partire dal 1968 nel giudizio di costituzionalità *a priori*, ha adottato un tipo di decisioni non espressamente previsto dalla legge organica, ma con essa compatibile³⁰: le pronunce di «*conformité sous réserve d'interprétation*». Si tratta di decisioni con cui il *Conseil constitutionnel* dichiara che alcune delle disposizioni sottoposte al suo giudizio sono conformi a Costituzione purché siano interpretate nel senso da esso indicato in motivazione. Atteso il naturale effetto retroattivo dell'attività interpretativa, tali decisioni incidono anche nei giudizi già in corso, condizionando cioè atti, fatti e rapporti sorti prima della sentenza del *Conseil constitutionnel*³¹.

Si tratta, inoltre, di pronunce che, secondo la classificazione elaborata da Favoreu nel 1986³², possono articolarsi, a loro volta, in tre diverse sottocategorie: *décisions sous réserve neutralisante, constructive e directive*.

Le *décisions sous réserve neutralisante* hanno l'effetto di eliminare dalla disposizione la norma ricavabile in contrasto con la Costituzione. In questi casi la disposizione è, dunque, conforme a Costituzione a condizione che non venga interpretata in un certo modo, cioè che non esprima la norma espunta

²⁹ «[...] le Conseil constitutionnel statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine».

³⁰ La prima di questa tipologia di decisione fu la *décision* 68-35 DC.

³¹ M. DISANT, *Droit del la question prioritaire de constitutionnalité*, Paris, 2011, p. 338 ; S. BRINO, *Les conséquences de la modulation dans le temps des effets des décisions QPC*, in *Revue du droit public*, 2011, p. 1205.

³² L. FAVOREU, *La décision de constitutionnalité*, in *Revue internationale de droit comparé*, 1986, p. 622 e ss.

dall'ordinamento³³. A volte, però, le *décisions sous réserve neutralisante* finiscono col privare la disposizione di qualunque effetto giuridico³⁴, producendo, così, un risultato identico a quello proprio di una decisione di incostituzionalità pura e semplice.

Le *décisions sous réserve neutralisante* possono essere suddivise in due ulteriori gruppi: le pronunce di *interprétation neutralisante positive* e le pronunce di *interprétation neutralisante negative*. Le prime propongono l'interpretazione compatibile con la Carta fondamentale: viene, così, scartata l'interpretazione data dal giudice e ne viene proposta una diversa tale da "salvare" la disposizione dalla declaratoria di incostituzionalità. Le seconde, invece, sono speculari rispetto alle accennate sentenze interpretative di rigetto, nella misura in cui ravvisano «l'esistenza di un'interpretazione costituzionalmente illegittima che viene effettivamente dichiarata tale»³⁵.

Mediante le *décisions sous réserve constructive*, il *Conseil constitutionnel*, invece, aggiunge alla disposizione censurata ciò che le manca per essere costituzionalmente legittima³⁶. In generale questo tipo di sentenze hanno lo scopo di intervenire sulle omissioni incostituzionali del legislatore, ponendovi rimedio³⁷.

L'ultimo tipo di decisioni interpretative è quello delle *décisions sous réserve directive*, con cui il *Conseil Constitutionnel* persegue l'obiettivo di dare delle istruzioni a quanti debbano applicare e interpretare la legge considerata conforme a Costituzione *sous réserve*. Dette direttive possono essere rivolte anche al Governo

³³ Si tratta del gruppo più numeroso di decisioni che contengono riserve. Si veda la *décision* 19 maggio 1984, n. 83-167 DC nella quale si dice che la disposizione impugnata «ne saurait signifier que» e si indica l'interpretazione considerata non ammissibile. Tra le sentenze QPC si può annoverare la *décision* del 16 settembre 2010, n. 2010-25 QPC che salva una norma del codice di procedura penale a condizione che il termine «*crime ou délit*» da essa utilizzato sia inteso nei termini restrittivi che vengono precisati dal Giudice costituzionale.

³⁴ Si veda la *décision* 15 gennaio 1992, n. 91-301 DC, che ha reso inoperante una modifica apportata al regolamento del *Sénat*.

³⁵ G. ZAGREBELSKY, *La giustizia costituzionale*, Bologna, 2012, p. 292.

³⁶ L. FAVOREU, *La décision de constitutionnalité*, in *Revue internationale de droit comparé*, 1986, p. 623.

³⁷ Si veda la sentenza con la quale viene esaminata la legge francese sui PACS, ossia la disciplina che regola le convivenze *more uxorio*, *décision* 9 novembre 1999, n. 99-419 DC; questo tipo di pronunce è stato usato anche in via incidentale: per esempio si veda la *décision* 26 novembre 2010, n.2010-71 QPC, che salva una norma del codice della salute a condizione che sia riconosciuto il diritto al ricorso giurisdizionale a chi si trovi ricoverato contro la propria volontà.

o al Parlamento, nella misura in cui possono contenere indicazioni utili circa il seguito e, dunque, l'attuazione, della decisione costituzionale medesima³⁸.

L'articolo 62 dispone, in termini generali, che l'effetto della decisione di incostituzionalità della legge è l'abrogazione, e non l'annullamento come accade nel sistema di giustizia costituzionale italiano, prevedendo, nel contempo, la possibilità per i giudici costituzionali di modulare nel tempo gli effetti della decisione, sia mediante il differimento degli effetti³⁹, sia mediante la determinazione de «*les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause*». Pertanto, fin dalle sue prime decisioni QPC, il *Conseil* ha dovuto preoccuparsi di «salvaguardare l'effetto utile delle dichiarazioni di incostituzionalità ai giudizi in corso»⁴⁰, enucleando ben presto il principio, sebbene non inderogabile, secondo cui «*la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité*»⁴¹. Il potere di modulare gli effetti nel tempo delle proprie decisioni è stato impiegato dal *Conseil constitutionnel*, ad esempio, al fine di consentire l'incidenza della abrogazione della legge penale incostituzionale sui giudizi già decisi in via definitiva sulla base di detta legge⁴².

Per quanto riguarda, invece, l'efficacia accordata alle decisioni di rigetto della questione di costituzionalità, il mancato accoglimento della QPC comporta una

³⁸ G. DRAGO, *Contentieux constitutionnel français*, Paris, 2011, p. 606 e ss.

³⁹ Art. 62, c. 2: «*Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision*».

⁴⁰ CC *Décision* n. 2010-1 QPC.

⁴¹ CC *Décision* n. 14-22/2010 QPC.

⁴² In questo senso, il *Conseil constitutionnel* ha dichiarato incostituzionali le norme che prevedevano una particolare qualificazione penale per i reati a sfondo sessuale di natura incestuosa (con le decisioni nn. 2011-163 del 16 settembre 2011 e 2011-222 del 17 febbraio 2012): il *Conseil* ha avuto cura di disporre non solo che nessuna condanna pronunciata dopo le decisioni potesse contenere la qualificazione di delitto «incestuoso», ma anche che tale menzione relativa a precedenti condanne fosse cancellata dal casellario giudiziario. Quanto all'esecuzione della pena, dovrebbe applicarsi l'art. 112-4, c. 2 del Codice penale, secondo il quale «*[L]a pena cessa di essere eseguita quando è stata pronunciata per un fatto che, in virtù di una legge posteriore al giudizio, non è più reato*». Tale disposizione riguarda l'abrogazione, espressa o tacita, ad opera del legislatore, ma si ritiene che *a fortiori* possa applicarsi anche alla pronuncia di incostituzionalità da parte del *Conseil*. Tuttavia, tale disposizione impone la cessazione della pena, ma non incide sulla condanna, la quale, a meno che il *Conseil* intervenga come nel caso di specie per disporre la cancellazione, rimane a tutti gli effetti iscritta nel casellario giudiziario, con tutte le conseguenze che ciò comporta.

dichiarazione di costituzionalità⁴³ della norma impugnata, che «le conferisce un *brevet de constitutionnalité* vincolante per tutti i soggetti dell'ordinamento, salvo cambiamento delle circostanze»⁴⁴.

4. La QPC a dieci anni dalla sua introduzione: per un'analisi del suo rendimento

La QPC si è imposta nel panorama giurisdizionale in meno di dieci anni. A questo successo ha contribuito – come ha sottolineato la stampa francese – «*le volontarisme*» di Jean-Louis Debré, presidente del Consiglio costituzionale fino al 2016, il quale si è impegnato a diffondere e a far conoscere l'attività e le udienze del *Conseil constitutionnel*, ora filmate e trasmesse in diretta su Internet⁴⁵. Il suo successore, Laurent Fabius, ha proseguito nella stessa direzione tanto da organizzare le udienze costituzionali nelle stesse corti territoriali al fine di avvicinare la collettività al sindacato di costituzionalità delle leggi; e ciò, nella convinzione che la QPC sia, anzitutto, una «*question citoyenne*»⁴⁶.

La QPC è stata accolta con favore anche in dottrina e presso le magistrature superiori. I giudici, in particolare, nonostante l'iniziale ritrosia, hanno dimostrato di essere intenzionati a collaborare alla piena realizzazione ed attuazione della riforma, senza osteggiare, nell'esercizio della loro funzione filtro, la rimessione al *Conseil constitutionnel* delle questioni sollevate⁴⁷.

Dell'accennato favore nei confronti della questione prioritaria di costituzionalità è prova lo stesso numero di rimessioni al *Conseil constitutionnel*:

⁴³ Il *Conseil constitutionnel*, nel rigettare una QPC, si pronuncia non solo sulla fondatezza della questione così come proposta, ma anche sul merito della costituzionalità della disposizione contestata; il dispositivo della decisione comprende necessariamente la precisazione secondo cui «l'art. x è conforme alla Costituzione». In Italia, al contrario, la Corte costituzionale, ove non accolga la questione, si pronuncia solo quest'ultima, e non sull'oggetto della stessa (Cfr., *ex multis*, A. RUGGERI, A. SPADARO, *Lineamenti di giustizia costituzionale*, Torino, 2012, p. 134).

⁴⁴ P. DEUMIER, *Les effets dans le temps des décisions QPC: un droit de conséquences des décisions constitutionnelles*, in *Les nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel*, 2015. Come chiarito nell'attuale paragrafo, l'art. 23-2 della legge organica sull'organizzazione del *Conseil constitutionnel* dispone infatti che la disposizione che sia già stata dichiarata conforme a Costituzione non possa essere rimessa nuovamente al controllo dell'organo di garanzia costituzionale, a meno che non sia intervenuto appunto, un cambiamento delle circostanze.

⁴⁵ J.-B. JACQUIN, *La QPC, une révolution dans le paysage juridictionnel*, su www.lemonde.fr.

⁴⁶ *Ibidem*.

⁴⁷ A.M. LECIS COCCO ORTU, *La QPC tra rivoluzione ed eccezione: la concretezza del controllo a posteriori a tre anni dalla sua introduzione*, in *Rivista AIC*, n. 3/2013.

basti a tal fine pensare che dal 2010 al 2020, il Consiglio di Stato e la Corte di Cassazione hanno complessivamente presentato 839 questioni prioritarie di costituzionalità⁴⁸, di cui 740 sono state decise nel merito dal *Conseil*. Il che è ancor più rilevante se solo si osserva che le QPC – sia che si tratti di dichiarazioni di conformità, che di dichiarazioni di non conformità – costituiscono oggi una percentuale significativa anche rispetto alla totalità delle decisioni relative al controllo di costituzionalità delle leggi⁴⁹: il 31,5% del controllo di costituzionalità effettuato dal *Conseil* è costituita, infatti, dalle QPC.

Statisticamente, inoltre, la giurisprudenza più significativa del *Conseil constitutionnel* riguarda questioni di rilevanza sociale, come il diritto di espressione e comunicazione, la libertà di stampa, la diffusione di *fake news*, il diritto all'istruzione, l'uso di algoritmi da parte dell'amministrazione, la supervisione dei siti Internet, il diritto alla salute e alla protezione sociale, il diritto degli stranieri, dei minori e delle persone vulnerabili o anche le problematiche inerenti al diritto ambientale, alla libertà imprenditoriale ed alla concorrenza.

Va, tuttavia, precisato che la Corte di Cassazione ha trasmesso al *Conseil constitutionnel* un minor numero di questioni rispetto al *Conseil d'État*, sebbene quest'ultimo abbia ricevuto meno richieste di rimessione al giudice costituzionale⁵⁰. Non è un caso, infatti, se la *Cour de Cassation*, soprattutto nei primi anni, sia stata accusata di effettuare un autonomo controllo di legittimità delle leggi, quasi sul modello di un sindacato diffuso di costituzionalità. Inizialmente, la Corte di cassazione si è mostrata diffidente nei confronti del meccanismo di controllo delle leggi sotteso alla QPC: il giudizio incidentale di legittimità delle leggi è parso, infatti, sottrarre alla Corte di Cassazione il proprio tradizionale ruolo di custode della tradizione legicentrista francese e, dunque, di garante delle libertà e dei diritti costituzionalmente riconosciuti⁵¹.

⁴⁸ Si tratta di dati indicati sul sito ufficiale del *Conseil Constitutionnel*, www.conseil-constitutionnel.fr.

⁴⁹ Si escludono ai fini dei dati riportati le decisioni rese nell'ambito del contenzioso elettorale e di quello relativo alle competenze dei territori e domini d'Oltremare, all'organizzazione interna del *Conseil*, alla nomina dei membri.

⁵⁰ In particolare, si noti che durante i primi cinque anni di attuazione della riforma, in totale, il Consiglio costituzionale ha ricevuto 2.360 questioni, di cui l'80,3% relativo a decisioni di non rinvio. Degli 856 casi trasmessi dal Consiglio di Stato e dei 1504 casi trasmessi dalla Corte di cassazione, rispettivamente il 24% e il 18% sono state decisioni di rinvio.

⁵¹ La testimonianza del Presidente del *Conseil constitutionnel*, Jean-Louis Debré è un segno di reciproca sfiducia tra giurisdizioni: «Molti membri della Corte di cassazione e persino del Consiglio di Stato nutrono ancora la segreta speranza di limitare il nostro rinvio per garantire meglio la loro preminenza. [...] Vedo molto bene l'ostilità persistente nei confronti della QPC e del Consiglio in generale, di molti magistrati, principalmente della

A distanza di 10 anni dall'entrata in vigore della riforma, per celebrarne l'anniversario, il *Conseil constitutionnel*, sotto gli auspici dello stesso Presidente Macron, ha lanciato il programma "QPC 2020", con lo scopo di comprendere se e cosa l'introduzione del giudizio incidentale di costituzionalità avesse significato per i cittadini, i giudici e gli avvocati. Tale programma mirava, in particolare, a valutare se gli obiettivi iniziali fossero stati raggiunti ed eventualmente a individuare quali difficoltà e ostacoli materiali, culturali o procedurali avessero ostacolato lo sviluppo e l'efficacia della QPC.

A seguito di questa indagine, è emerso, in particolare, che l'accesso al *Conseil constitutionnel* è tutt'altro che agevole per coloro che versano in condizioni economico-sociali modeste, ove non inseriti in un gruppo più ampio portatore del medesimo interesse, che riesca a sostenere i costi dell'intera procedura⁵².

La ricerca in esame ha, inoltre, consegnato un dato rilevante circa le finalità cui tende la proposizione dell'eccezione di costituzionalità della legge: l'abrogazione della disposizione impugnata è soltanto uno degli obiettivi avuti di mira dai ricorrenti. Il sindacato di costituzionalità della legge è molto spesso volto a chiarire e superare taluni orientamenti giurisprudenziali in materia di diritti e libertà fondamentali, nell'ottica di una più ampia trasformazione dell'ordinamento. Il che spiega perché il termine più comunemente accostato all'introduzione della QPC sia proprio quello di «*révolution*», come emerge chiaramente dall'intervento tenuto al *Conseil Constitutionnel* nel 2010 dal Presidente Sarkozy, il quale ha definito il nuovo giudizio di costituzionalità con la locuzione «*révolution juridique*»⁵³.

Si tratta, tuttavia, di una rivoluzione, almeno per il momento, silenziosa: la stragrande maggioranza dei cittadini francesi pare ignorare ancora l'esistenza della QPC e dei suoi effetti. Un recente sondaggio avviato dal Consiglio costituzionale mostra che il 71% degli intervistati non ne ha mai sentito parlare.

Corte di cassazione. [...] L'atteggiamento dei membri del Consiglio di Stato nei confronti della nostra istituzione è meno apparentemente e sistematicamente ostile, in altre parole, più ipocrita, intelligente e sfuggente, come il suo vicepresidente» (J.-L. DEBRÉ, *Ce que je ne pouvais pas dire*, Paris, 2016, p. 372). Sul punto, in dottrina, si veda, C. MAUGÛE, *La QPC: 5 ans déjà, et toujours aucune prescription en vue*, in *Les nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel*, 2015, n. 47.

⁵² In argomento, si rinvia a «*Groupes d'intérêt et contrôle de constitutionnalité en France depuis 2010. Conditions de "mobilisations constitutionnelles" et usages du recours QPC*», Titre VII, Hors-série, QPC 2020 : les dix ans de la question citoyenne, octobre 2020. Con specifico riguardo ai costi della procedura, si vedano le considerazioni di N. MAESTRACCI, «*Quelques réflexions sur le bilan du programme QPC 2020*», Titre VII, Hors-série, QPC 2020 : les dix ans de la question citoyenne, octobre 2020, in www.conseil-constitutionnel.fr.

⁵³ Cfr. J.-P. DEROSIER, *Qu'est-ce qu'une révolution juridique ? Le point de vue de la théorie générale du droit*, in *Revue française de Droit constitutionnel*, n. 21/2015.

Inoltre, è stato evidenziato che, nell'ultimo biennio (2018-2020), si è registrata una leggera diminuzione del numero di deferimenti al *Conseil constitutionnel* a favore del controllo di convenzionalità della legge dinanzi alle Corti europee, in particolare alla Corte Edu. Questa preferenza sarebbe motivata, in particolare, dal fatto che le decisioni del Consiglio costituzionale non tengono sufficientemente conto della situazione individuale del ricorrente, diversamente da quanto accade innanzi al giudice di Strasburgo⁵⁴. Come evidenziato in dottrina, infatti, «il *self restraint* demandato ad ogni organo di giustizia costituzionale, nei confronti del legislatore e del potere giudiziario, è massimizzato nell'esperienza francese»⁵⁵: malgrado la QPC sia sollevata nell'ambito di un processo in cui una parte lamenta la violazione dei propri diritti, il controllo di legittimità costituzionale francese presenta ancora una connotazione marcatamente astratta. Il che emerge, in particolare, dalle stesse modalità di presentazione dell'eccezione di costituzionalità: quest'ultima deve essere formulata e motivata in una memoria *ad hoc* al fine di consentire la rimessione al *Conseil constitutionnel* della sola documentazione inerente alla QPC, senza che il giudice costituzionale «debba conoscere del giudizio *a quo*». Inoltre, nel senso della perdurante astrattezza del giudizio in esame, depone la stessa disciplina degli effetti normalmente riconnessi alla decisione di non conformità della disposizione impugnata alla Costituzione: l'abrogazione della legge, infatti, di regola produce effetti *pro futuro*, finendo così per non poter condizionare il giudizio in cui la questione è sorta⁵⁶.

La riforma costituzionale del 2008 sembra, così, aver soltanto dato avvio al controllo di costituzionalità successivo delle leggi, che, a distanza di oltre un decennio dalla sua introduzione, si rivela ancora acerbo ed in via di definizione⁵⁷.

⁵⁴ D. LOTTIN, «*Avec l'introduction de la QPC, le Conseil constitutionnel acquiert le statut de juridiction*», *Titre VII, Hors-série, QPC 2020 : les dix ans de la question citoyenne, octobre 2020* su www.conseil-constitutionnel.fr.

⁵⁵ A.M. LECIS COCCO ORTU, *La QPC tra rivoluzione ed eccezione: la concretezza del controllo a posteriori a tre anni dalla sua introduzione*, in *Rivista AIC*, n. 3/2013, p. 18.

⁵⁶ *Ivi*, p. 13.

⁵⁷ A.M. LECIS COCCO ORTU, *La QPC tra rivoluzione ed eccezione: la concretezza del controllo a posteriori a tre anni dalla sua introduzione*, in *Rivista AIC*, n. 3/2013.